Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana

Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI

Band: 27 (1955)

Heft: 5

Artikel: Diritto : organizzazione giudiziaria e procedura penale militare

Autor: Camponovo, A.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-244540

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 24.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

$DIRITTO: organizzazione \ giudiziaria \ e \ procedura \ penale \ militare$

CASSAZIONE E APPELLO

All'interrogazione di un membro del Consiglio Nazionale desideroso di essere ragguagliato sul seguito dato ad una proposta formulata in occasione dell'ultima revisione dell'ordinamento penale militare, di istituire l'appello colmando una mancanza che sarebbe motivo di disagio, il Consiglio federale ha così risposto il 18 agosto scorso:

Dopo l'entrata in vigore della revisione del Codice penale mililitare del 21 dicembre 1950, una commissione designata dal Consiglio federale esaminò il postulato dell'interpellante che chiedeva l'istituzione di tribunali d'appello, come pure diverse idee ventilate dalla Società svizzera degli ufficiali. Le deliberazioni vennero però interrotte per dar modo a quest'ultima di presentare proposte concrete. Nel maggio del 1954, essa raccomandò al Dipartimento di giustizia e polizia ed a quello militare di rivedere talune disposizioni della legge sull'organizzazione giudiziaria e la procedura penale militare, nonchè del codice penale militare.

Poichè nel frattempo era stato ripreso lo studio per la revisione del Codice penale ordinario, si ritenne, allo scopo di evitare lavori paralleli, di non continuare l'esame dei problemi relativi al diritto militare.

Quando la revisione del Codice penale svizzero sarà ultimata, i Consigli legislativi avranno modo di esaminare, unitamente ad altre questioni di procedura e di diritto penale, quella dell'istituzione di tribunali d'appello sollevata tanto dall'interpellante, quanto dalla Società svizzera degli ufficiali.

La giurisprudenza dei dodici tribunali di divisione è sufficientemente uniforme per non suscitare preoccupazioni di sorta. Le differenze di valutazione sono spiegate dalla diversa concezione a seconda delle truppe e delle regioni. D'altronde, il Tribunale militare di cassazione, in una recente sentenza, ha notevolmente esteso il campo di applicazione del ricorso in cassazione, decidendo ch'esso permette di esaminare liberamente, come questione di diritto, la gravità o meno delle infrazioni.

* * *

Interrogazione e risposta suggeriscono qualche considerazione.

Nel continuo adattamento delle leggi, le ultime revisioni del codice penale, dell'ordinamento giudiziario e della procedura penale militare, stabilite con legge 21 dicembre 1950, furono — per quanto riguarda il settore che qui interessa, cioè l'organizzazione dei tribunali militari — di poco conto: una insignificante aggiunta al codice penale ed alla procedura in relazione alle convenzioni internazionali conchiuse a Ginevra il 12 agosto 1949 sulle violazioni di trattati internazionali e sui procedimenti contro stranieri in tempo di guerra; inoltre un adattamento alla revisione parziale del codice penale ordinario, proposto con messaggio 22 luglio 1949 e limitato a disposizioni intese a dare forma stabile a norme che il Consiglio federale aveva già introdotto nel corso del servizio attivo valendosi dei poteri straordinari che gli erano attribuiti: si tratta di disposizioni che riservano al Consiglio federale di stabilire numero e competenza dei tribunali permettendo di adattarli alle modificazioni dell'organizzazione delle truppe; la possibilità di eccezioni alla competenza, particolarmente per ragioni di lingua; l'onere delle spese del procedimento in caso di abbandono o di condanna; la procedura di esclusione dall' Esercito per indegnità secondo l'art. 16 Org. mil.

Cose, come si vede, assai modeste. Ma le idee erano, però, andate molto al di là, sconfinando addirittura (sulla stampa, almeno) in avvisi di questo genere: costituzione dei tribunali militari (nei quali attualmente sono un ufficiale di giustizia, presidente, e sei giudici designati fra ufficiali di truppa, sott'uff. e soldati) esclusivamente con giudici di professione, escludendo dal compito di grangiudice (presidente) gli ufficiali di giustizia; inclusione delle disposizioni particolari del codice penale militare nel codice penale ordinario, abolizione dei tribunali militari ed attribuzione della materia ai tribunali ordinari.

Più che una revisione, una piccola rivoluzione. Rimasta felicemente alle idee ed ai desideri.

* * *

Ed ecco, ora, l'appello contro i giudizi dei Tribunali di Divisione e Territoriali, contro i quali attualmente la procedura riserva la cassazione e la revisione (come la procedura penale cantonale e quella federale in riguardo all'applicazione delle leggi penali ordinarie).

La possibilità, cioè, con l'appello, di riprendere il processo davanti ad un secondo tribunale competente a pronunciare non soltanto sulla applicazione della legge ai fatti ritenuti dal primo tribunale, come ne è della cassazione, ma anche sull'accertamento e sulla valutazione dei fatti.

La questione non è di poco conto: tutt'altro, sia in quanto tocca l'ordinamento giudiziario, sia in quanto ha rapporto al diritto processuale, a motivo soprattutto della pluralità di stirpi e di lingue. Occorrerebbe, per poter esprimere qualche avviso, sapere se l'appello sostituirebbe la cassazione o se si intende avere l'uno e l'altra; quanti tribunali verebbero costituiti e con quali criteri.

Quello che risulta dalla risposta sopra riportata è che il Consiglio federale non sembra precisamente persuaso dell'esistenza di un disagio, asserito nell'interrogazione, nè eccessivamente preoccupato dell'urgenza della proposta innovazione.

Non è sufficiente che un sistema abbia più di mezzo secolo (la legge di organizzazione giudiz. e proc. pen. mil. è del 28 giugno 1889; le parziali modificazioni sono del 23 dicembre 1911, 13 giugno 1927, 28 ottobre 1937, 13 giugno 1941, 21 dicembre 1950), per giustificarne la revisione, tanto meno per un ordinamento che ha superato la prova effettiva durante due periodi di servizio attivo e di internamenti che non furono indifferenti nel servizio della giustizia militare.

Che occorre tenere continuamente aggiornati sono i criteri della difesa nazionale, i mezzi, le armi dove ogni giorno vi sono novità, mentre l'ordinamento dei tribunali rimane beatamente indifferente ai

velivoli a reazione, ai mezzi blindati ed alle armi atomiche. Con questo non si intende escludere che anche l'appello od altre innovazioni possano avere buone ragioni, ma, per intanto, si ignorano, come se ne ignora il modo di attuazione.

La risposta del Consiglio federale, pur astenendosi dal pronunciarsi sulla questione, ha toccato un punto essenziale osservando che la diversità di concezione delle diverse stirpi spiega e giustifica che fra i Tribunali di Divisione vi sia qualche diversità di valutazione delle infrazioni e dei reati. La diversità delle concezioni, indifferente nella cassazione che è mezzo esclusivamente di diritto, non è indifferente nell'appello dove, prima che sul diritto, si ritorna sui fatti. E' un punto essenziale.

A. CAMPONOVO

La Rivista, che ha fra i propri lettori ufficiali di giustizia e giuristi che hanno esperienza anche come difensori, vorrebbe pubblicare altri avvisi, concordino o dissentano dalle succinte considerazioni qui sopra esposte.